

Il giorno 02 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 10:10 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 7-78/2024/XII

OGGETTO:

Regolamento UE n. 1308/2013 (Allegato VIII). Regolamento delegato UE n. 934/2019. Legge n. 238/2016, articolo 10, comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2024.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

la lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la Regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % Vol.;

il Reg. UE 2019/934 del 12 marzo 2019 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 1308/2013 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, tra cui l'arricchimento, e le relative restrizioni;

l'articolo 10, comma 2, della legge n. 238/2016, dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP ;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" all'articolo 2, prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Dato atto che il Settore "Fitosanitario regionale e servizi tecnico-scientifici", della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, con nota del 27 luglio 2024 trasmessa al Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" della medesima Direzione, ha fornito il quadro agro-climatico ai sensi del quale, nel complesso, le condizioni meteorologiche, finora verificatesi, risultano non favorevoli all'ottimale svolgimento dei processi produttivi della vite, hanno causato ritardi nello sviluppo fenologico e difficoltà nella gestione colturale e hanno determinato il ritorno di infezioni fungine, in taluni casi, di notevole virulenza.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", la maggior parte dei Consorzi di Tutela e Associazioni di produttori hanno richiesto l'adozione del provvedimento regionale che autorizza la pratica dell'arricchimento nel limite massimo di 1,5% vol., sottolineando la preoccupazione per un andamento climatico anomalo e con creazione di situazioni fitopatologiche preoccupanti per una corretta maturazione e sanità delle uve.

Dato atto che, sulla base del quadro agro-climatico sopra citato e tenuto conto delle suddette richieste presentate, il Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" ha appurato che sussistono le condizioni per ricorrere all'utilizzo della pratica dell'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2024 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2024, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento di natura meramente autorizzatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime

DELIBERA

- di autorizzare, in conformità al regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) ed al regolamento delegato UE n. 934/2019 ed ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 238/2016, l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2024 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2024, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", di trasmettere, copia del presente provvedimento al MASAF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) Ufficio Nord – Ovest competente per il territorio. ;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.